

CONVENZIONE TRA INTERCENT-ER E TPER SPA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI PER I BACINI DI BOLOGNA E FERRARA DA DESTINARE AI DIPENDENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ARPAE, ERGO, ART-ER, LEPIDA SPA, ATERSIR, AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO (ARL) E CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'ANNUALITÀ 2023/2024

TRA

Agenzia regionale Intercen-ER (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott. Adriano Leli;

E

TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (di seguito nominata, per brevità, anche Fornitore), c.f. 03182161202, con sede legale in via Saliceto, 3 - Bologna in persona della Presidente e Legale Rappresentante Giuseppina Gualtieri.

Premesso:

- che il Piano della Mobilità Aziendale della Regione Emilia-Romagna si prefigge di conseguire, tra gli altri obiettivi, il decremento della congestione derivante da traffico veicolare (in particolare in un comparto afflitto da gravi criticità quale il Fiera District, principale sede della Regione Emilia-Romagna) e l'incremento dell'utilizzo del trasporto pubblico locale;
- che Intercen-ER ha ricevuto dal Gruppo d'acquisto costituito da Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPAE), Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ER.GO), ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio S.cons.p.a., Lepida S.p.A., ATERSIR, Agenzia Regionale per il Lavoro (ARL) e Città Metropolitana di Bologna, mandato a negoziare in proprio nome l'acquisto di abbonamenti annuali agevolati con TPER;
- che TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è la società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio di trasporto pubblico nelle Province di Bologna e Ferrara;
- che TPER è azienda certificata UN EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, UNI ISO 45001: 2018, la cui attività è improntata al miglioramento della qualità dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, oltre che all'efficacia dei servizi offerti e alla soddisfazione dei passeggeri;
- che nell'ambito di quanto disposto con DM 27/3/1998 e ss.mm.ii. del Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa-lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, Intercen-ER e TPER S.p.A. hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti di ciascun ente del Gruppo d'acquisto;
- che in seguito a tali contatti si è addivenuti alla decisione di definire la presente Convenzione per la distribuzione di abbonamenti annuali personali ai dipendenti, collaboratori e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale di ciascun ente del Gruppo d'acquisto, per un numero e per i bacini di servizio come successivamente specificato all'articolo 5, attestati con tesserino di riconoscimento recante foto-tessera;

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di "mobilità sostenibile" emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l'impegno, per le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla medesima, di promuovere tra i propri dipendenti l'utilizzo del mezzo pubblico urbano ed extraurbano per la mobilità casa-lavoro mediante il rilascio al personale dipendente di abbonamenti annuali personali a tariffa speciale TPER S.p.A. per i bacini di Bologna e Ferrara, con decorrenza dal 1° novembre 2023.

Gli abbonamenti per il bacino di Bologna saranno riconosciuti validi sull'intera rete urbana, suburbana ed extraurbana TPER, sui servizi ferroviari Trenitalia Tper a tariffazione TPER Bologna – Portomaggiore e Bologna – Vignola, sulle linee TPER del bacino di Bologna di collegamento tra Ferrara e Bologna, sulle linee Autostradali (linea 850 con apposita certificazione rilasciata nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti). Sono escluse le linee a tariffa speciale (quali ad es. linee 944 e 975, comprese eventuali altre che venissero istituite successivamente alla firma della convenzione) ed il Marconi Express.

Gli abbonamenti per il bacino di Ferrara saranno ritenuti validi sulle linee TPER urbane ed extraurbane del bacino di Ferrara previste dal contratto di servizio siglato con AMI Ferrara, e sui servizi ferroviari Trenitalia Tper a tariffazione TPER Codigoro – Ferrara e Suzzara – Bondeno – Ferrara.

Gli Enti potranno richiedere a TPER, per chi ne farà richiesta, di emettere un unico titolo integrato (il cui valore si ottiene dalla somma dei valori dei due singoli titoli per i bacini di Bologna e Ferrara: euro 420 (IVA Inclusa) valido sia sul bacino di Bologna sia sul bacino di Ferrara.

Art. 4 - Pubblicità delle offerte promozionali e delle facilitazioni agli abbonati

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla Convenzione si impegnano a promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico, attraverso le proprie Intranet aziendali, affiggendo nelle sedi di lavoro avvisi relativi all'iniziativa, o con qualsiasi altro mezzo per la comunicazione interna abitualmente utilizzato.

Art. 5 - Acquisto e pagamento abbonamenti annuali TPER

La Convenzione prevede l'impegno da parte di TPER S.p.A. di fornire alle Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto un numero complessivo di 2.800 abbonamenti di cui:

- abbonamenti annuali agevolati di TPER bacino di Bologna n. 2.709 (rispettivamente: 1.527 per Regione Emilia-Romagna sede di Bologna; 350 per ARPAE sede di Bologna; 70 per ER.GO sede di Bologna; 70 per ART-ER sede di Bologna; 270 per Lepida sede di Bologna, 25 per ATERSIR, 127 per l'Agenzia Regionale del Lavoro – ARL sede di Bologna e 270 per la Città Metropolitana di Bologna);
- abbonamenti annuali agevolati TPER per il bacino di Ferrara n. 91 (rispettivamente: 30 per Regione Emilia-Romagna sede di Ferrara; 30 per ARPAE sede di Ferrara; 7 per ERGO sede di Ferrara; 5 per Lepida sede di Ferrara e 19 per l'Agenzia Regionale per il Lavoro - ARL).

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto, aderiranno alla presente convenzione e invieranno a TPER S.p.A., tramite SATER, l'ordinativo relativo all'acquisto degli abbonamenti per il proprio personale.

I titoli per il bacino di Bologna saranno validi sull'intera rete urbana ed extraurbana del bacino di Bologna gestita da TPER S.p.A. e sui servizi ferroviari Bologna – Portomaggiore e Bologna – Vignola, con le esclusioni indicate nel precedente Art. 3.

I titoli per il bacino di Ferrara saranno validi sulle linee TPER del bacino di Ferrara previste dal contratto di servizio siglato con AMI Ferrara e sui servizi ferroviari Codigoro – Ferrara e Suzzara – Bondeno – Ferrara.

Gli abbonamenti avranno decorrenza dal giorno 1/11/2023 e scadenza il giorno 31/10/2024, ad un costo unitario di euro 210 (IVA Inclusa);

Dopo la firma della convenzione, TPER emetterà la fattura a ciascuna delle Amministrazioni del Gruppo d'acquisto per i titoli speciali validi nel bacino di Bologna e per i titoli speciali validi nel bacino di Ferrara a totale copertura del numero di titoli ordinati, come specificato sopra.

Ciascuna delle Amministrazioni del Gruppo d'acquisto che aderirà alla presente convenzione si impegna ad effettuare il pagamento, del proprio ordinativo di abbonamenti, entro 60 giorni fine mese data fattura.

In applicazione di quanto previsto dal DM 30.07.2009, per la vendita dei titoli di viaggio l'IVA è assolta alla fonte da TPER S.p.A., sarà rilasciato un documento dove l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione di trasporto, così come previsto dall'articolo 74 nei casi di imposta assolta alla fonte dall'emittente.

Art. 6 - Modalità di rilascio degli abbonamenti annuali

Le modalità per il rilascio degli abbonamenti sono le seguenti:

Compilazione on-line del modulo di adesione all'offerta di abbonamento indicando i propri dati personali, allegando le fotografie dei dipendenti per i quali è necessaria l'emissione di una tessera a microchip. Sarà cura delle Amministrazioni validare i dati relativi ai propri dipendenti e trasmetterli

a TPER S.p.A. nel rispetto dei tempi necessari a TPER S.p.A. per l'emissione dei documenti di viaggio sopra descritti, ovvero entro il 19/10/2023.

Nel caso in cui non si riescano ad effettuare tutte le procedure necessarie per i rinnovi in tempi utili affinché i dipendenti possano utilizzare l'abbonamento a partire dal 1/11/2023, sarà possibile stabilire un accordo tra Intercent-ER e TPER per prorogare la validità dagli abbonamenti emessi con scadenza 31/10/2023 fino alla data che verrà concordata.

Al ricevimento delle tessere per i nuovi abbonati la persona dell'ufficio che li assumerà in carico firmerà in duplice copia la ricevuta attestante l'avvenuta regolare consegna sulla quale verrà indicato sia il numero di tessere consegnate sia il numero di abbonamenti rinnovati tramite ricarica (rinnovo di abbonamenti già emessi su tessera microchip).

In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima validità dell'abbonamento annuale originario, corrispondendo l'importo previsto per tale operazione.

La richiesta deve essere presentata per iscritto presso le biglietterie TPER e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o della card originale deteriorata.

Per gli abbonamenti oggetto della presente convenzione non sono previsti rimborsi.

Sarà possibile per i dipendenti, che non abbiano fatto richiesta, aderire all'iniziativa in un momento successivo e precisamente ogni mese. Entro il 20 (venti) di ogni mese sarà possibile da parte delle Amministrazioni, validare le domande inserite. TPER predisporrà le nuove card e le invierà entro 5 gg. lavorativi alle Amministrazioni richiedenti e provvederà alle ricariche per i rinnovi (i titoli rinnovati saranno utilizzabili dal 1 del mese successivo). Resta invariata la scadenza del titolo, sempre al 31/10/2024. Saranno fornite da TPER alle singole Amministrazioni le indicazioni da trasmettere ai dipendenti riguardanti le modalità per le attivazioni dei rinnovi degli abbonamenti per coloro che erano già abbonati in convenzione lo scorso anno.

Art. 7 – Eccedenze – City Pass

Nel caso in cui si richiedesse a TPER S.p.A. l'emissione di ulteriori abbonamenti annuali agevolati TPER per i propri dipendenti eccedenti le quantità di cui all'articolo 5, qui pattuiti, le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto saranno tenute a versare a TPER S.p.A. 210,00 euro per ogni abbonamento rilasciato. È peraltro inteso che, indipendentemente dal momento della richiesta, la scadenza di tali titoli sarà sempre fissata nel giorno 31/10/2024.

TPER si inoltre impegna al rilascio, senza costi aggiuntivi, di n. 200 titoli pluricorsa impersonali "city pass" da 10 corse speciali utilizzabili esclusivamente da dipendenti regionali per spostamenti di servizio, per la durata della campagna e validi sull'area urbana di Bologna.

Le medesime condizioni varranno anche per la campagna 2024/2025 in caso di proroga di cui all'articolo 12 della Convenzione.

Art. 8 - Riservatezza

TPER S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

TPER S.p.A. è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che TPER S.p.A. è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

TPER S.p.A. potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di TPER S.p.A. stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

TPER S.p.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) s.m.i. e dal D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa deve intendersi integralmente trascritta in questa sede

L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni riunite nel Gruppo di acquisto.

Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa in precedenza richiamata.

In particolare, poiché l'esecuzione dei singoli ordini di fornitura comporta il trattamento di dati personali, costituiti dai dati anagrafici ed elementi di contatto dei singoli dipendenti degli enti partecipanti al Gruppo d'acquisto, titolari degli abbonamenti, Il Fornitore e i singoli enti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento dati ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Il Fornitore e i singoli enti partecipanti al Gruppo d'acquisto s'impegnano ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa previste dall'art 32 Regolamento UE 2016/679 necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali in conformità a precise istruzioni.

Qualora Il Fornitore o uno degli enti partecipanti al Gruppo d'acquisto accerti una violazione dei dati personali che riguardino dati personali forniti in esecuzione di un ordine di fornitura, esso s'impegna a comunicarlo all'altro contraente entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 10 - Decreto Legislativo n. 231/2001 e Codice Etico

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto prendono atto che:

- TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico; entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito www.tper.it; le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto dichiarano di averne preso visione, impegnandosi e farne rispettare le previsioni ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità. Resta pertanto inteso che costituirà inadempimento delle obbligazioni contrattuali la violazione di una o più previsioni del Codice Etico e del modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con facoltà di TPER di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di richiedere il risarcimento dei danni;
- TPER ha adottato un sistema di prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016; le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto accettano pertanto i principi posti da TPER alla base della politica per la prevenzione della corruzione e s'impegnano a identificare e contrastare all'interno della propria organizzazione imprenditoriale i rischi di eventi corruttivi che possano nuocere a TPER o all'immagine di TPER, attuando controlli

ragionevoli e proporzionati a prevenire tali rischi e obbligandosi a segnalare tempestivamente a TPER ogni episodio di cui venga a conoscenza nell'ambito del servizio di cui al presente contratto, che sia contrario ai principi adottati da TPER per la prevenzione della corruzione e con il Codice Etico (whistleblowing).

Art. 11 - Durata della convenzione

La Convenzione ha durata dalla data della sua stipulazione fino al **31/10/2024**, prorogabile di un ulteriore anno con scadenza al 31/10/2025.

Due mesi prima della scadenza della convenzione, prima dell'eventuale proroga, le Parti si impegnano a prendere in esame la possibilità di giungere a nuovi accordi per le agevolazioni sugli abbonamenti dei dipendenti degli Enti in nome e per conto dei quali la convenzione è stata stipulata.

Art. 12 - Trasparenza dei prezzi

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
- dichiarano altresì di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente convenzione.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Atto lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e per colpa delle Parti medesime.

Art. 13 – Collegio Consultivo Tecnico

Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti la presente Convenzione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

Art. 14 - Controversie

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione le Parti convengono che il Foro competente sarà quello di Bologna.

Art. 15 - Domicilio

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio fiscale presso:

- TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, Via Saliceto 3 - 40128 Bologna
- INTERCENT-ER, Via Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Il conto corrente di cui all'art. 13 del Disciplinare è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 sono:

UniCredit IBAN IT 03 J 02008 05364 000101889667

Intesa Sanpaolo IBAN IT91 I030 6936 745100000005664

e indica le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

Giuseppina Gualtieri, C.F. GLTGPP57E66F267R

Paolo Paolillo, C.F. PLLPLA66T01D704X

Fabio Teti C.F. TTEFBA71S23F839E

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 18 - Spese contrattuali

La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso in quanto determinante corrispettivi soggetti ad IVA.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

L'Agenzia*

TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.